



IL TRIBUNALE DI BIELLA,

in persona della Presidente Dott.ssa Paola Rava

IL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BIELLA

in persona del Presidente *pro tempore*

L'ORDINE DEGLI PSICOLOGI DEL PIEMONTE

in persona del Presidente *pro tempore*

sottoscrivono la seguente

**CONVENZIONE CTU “ BREVE” AL FINE DELL'ADOZIONE DI PROVVEDIMENTI
URGENTI E PROVVISORI
NEI PROCEDIMENTI DI SEPARAZIONE E DIVORZIO**

Premesso che

- Nell'ambito dei procedimenti di separazione o divorzio emerge sempre più spesso la necessità di adottare decisioni, prevalentemente rivolte al supremo interesse del minore, in tempi rapidi o, per lo meno, volti ad assicurare alla prole coinvolta modalità rapide di gestione dell'eventuale conflittualità genitoriale;
- L'adozione dello strumento della Consulenza Tecnica d'Ufficio c.d. “classica”, in ambito psicologico, necessita di tempi medio - lunghi, dovuti all'approfondimento dei vari contesti coinvolti, in particolare personali, familiari, relazionali e quant'altro;
- In alcuni casi, come detto spesso frequenti, la consulenza psicologica si rende necessaria per dirimere uno o pochi quesiti i quali, sempre sull'accordo delle parti, ben possono essere affidati al CTU con modalità rapide, atte sia ad espletare gli incumbenti peritali, sia a formulare una risposta in tempi più celeri rispetto alla c.d. CTU “classica”, ma soprattutto funzionali a prevenire, se non evitare il conflitto;

Tutto ciò premesso le parti come sopra rappresentate

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1

Nei procedimenti civili relativi ai procedimenti in materia di persone, minorenni e famiglie, in tutti i casi in cui le parti o la legge richiedano l'adozione da parte dell'Autorità Giudiziaria adita

di provvedimenti urgenti e provvisori (udienza presidenziale, procedimenti relativi ai figli nati al di fuori del matrimonio, procedimenti di modifica di precedenti condizioni, procedimenti ex art. 709 ter c.p.c. etc.), nelle ipotesi in cui una Consulenza Tecnica d'ufficio appaia aver tempi troppo lunghi rispetto alle esigenze delle parti, se entrambe le parti costituite lo richiedano con istanza sottoscritta dalle parti personalmente e dai loro difensori, l'Autorità Giudiziaria potrà ammettere l'espletamento di una CTU psicologica "breve" secondo quanto previsto dalla presente convenzione.

Art. 2

È istituito un elenco di CTU iscritti all'Albo, in base al quale sarà formato da parte degli iscritti un calendario settimanale di reperibilità indicando i relativi numeri di telefono dei professionisti di turno (almeno due, nel caso in cui il primo indicato nel calendario risultasse incompatibile). Nella settimana di reperibilità il CTU si impegna a presentarsi in udienza entro un'ora dalla chiamata da parte dell'A.G. per assumere l'incarico e prestare il giuramento di rito. L'assunzione dell'incarico e il giuramento potranno pertanto svolgersi anche attraverso un collegamento online in teleconferenza o telefonico così da rispettare il carattere di urgenza insito nel procedimento.

Art. 3

Laddove, nel rispetto del principio del contraddittorio e del diritto di difesa costituzionalmente garantiti, le parti intendano nominare propri Consulenti tecnici di parte, il Tribunale concederà un brevissimo termine per la loro nomina ed i Consulenti tecnici di parte potranno partecipare alle operazioni peritali ed all'udienza fissata per la relazione orale del CTU, nel corso della quale potranno esprimere anch'essi oralmente le proprie osservazioni. Il CTU effettuerà le proprie operazioni quindi riferirà oralmente al Tribunale le proprie risposte a quanto esplicitamente richiesto nel quesito, fornendo succinta motivazione alle proprie conclusioni che verrà verbalizzata, all'udienza che per tale scopo verrà fissata entro 21 giorni dal conferimento dell'incarico. In caso di ascolto della persona minorenni (delegato dal Giudice ai sensi art. 336 bis c.c., se nominato un curatore speciale del minore questi vi dovrà partecipare, mentre la sua partecipazione sarà di regola esclusa ove si tratti di esame clinico). In ogni caso l'ascolto del minore effettuato dal CTU verrà audiovideo registrato e l'audiovideo registrazione sarà messa a disposizione del Giudice e delle parti mediante inserimento nel fascicolo telematico.

Art. 4

L'espletamento cd. "breve" della CTU, giustificato da ragioni di urgenza, non costituisce

impedimento a ricorrere a CTU ordinaria.

Art. 5

La concorde richiesta delle parti di CTU “breve” non comporta alcuna rinuncia a richiedere, nel prosieguo del processo, anche su istanza di una sola delle parti, l’espletamento di CTU avente lo stesso tema ma contenuto più ampio (relazione scritta)

Art. 6

È facoltà delle parti costituite richiedere al Giudice, sempre al fine della rapida adozione di provvedimenti urgenti, l’ammissione della CTU “breve” di cui alla presente convenzione anche prima della prima udienza; in tal caso il Giudice, ove ritenga di ammettere l’espletamento della CTU “breve”, nominerà il professionista di turno al momento del deposito dell’istanza congiunta e, ove possibile, convocherà il CTU alla prima udienza affinché renda il proprio parere orale sulle questioni urgenti di cui alle richieste delle parti. Fermo per il resto tutto quanto sopra previsto.

Art. 7

Non si darà luogo a CTU “breve” in caso di procedimenti contenenti accertati o asseriti abusi sulle persone minorenni o, comunque, quando risultino allegate condotte integranti estremi di reato nei confronti delle persone minorenni.

Art. 8

Il CTU si impegna in ogni caso a registrare con mezzi audiovideo i propri colloqui effettuati nel corso delle operazioni ed a conservare tale documentazione, la quale sarà utilizzabile in caso di espletamento, nel corso del giudizio, di CTU di più ampio contenuto. A tal fine le registrazioni con mezzi audiovideo effettuate dal CTU saranno messe a disposizione delle parti mediante inserimento nel fascicolo telematico di causa.

Art. 9

Per tutte le CTU espletate ai sensi della presente convenzione è stabilito un compenso fisso in Euro 700,00 (settecento/00) oltre agli accessori di legge. In caso di presenza di CTP il compenso fisso è stabilito in € 1000 (mille/00) oltre accessori.

Art. 10

In ogni caso sono applicabili alla CTU “breve” tutte le norme di legge relative alla Consulenza Tecnica d’Ufficio ove compatibili.

Art. 11

Considerata la natura innovativa dell’espletamento della CTU “breve” disciplinata nella presente convenzione, si ritiene necessario avviare, per almeno 1 (uno) anno, un periodo di sperimentazione per monitorarne l’efficacia in termini sia di sostenibilità che di efficienza nella risoluzione di aspetti controversi nella gestione delle dinamiche familiari.

Biella - Torino,

Il Presidente COA Biella

Il Presidente Ordine Psicologi Piemonte

La Presidente del Tribunale

Dott.ssa P. RAVA